1)	2) ente	3) sigla	4) numero	5) data
	Comune di Sedriano Provincia di Milano CODICE COMUNE 11092	C.C.	3	31-01-1996

6) oggetto **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica straordinaria di prima Convocazione.

L'anno millenovecento novantasei, addì trentuno

del mese di gennaio alle ore ventuno nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'Appello risultano:

Numero progressivo	COGNOME E NOME		Presenti	Assenti
1	RE	Marco	SI	
2	SANTAMBROGIO	Claudio	SI	
3	OLDANI	Antonio	SI	
4	PISCITELLO	Vincenzo	SI	
5	CARRETTONI	Fausto	SI	
6	GRASSI	Roberto	SI	
7	LURAGHI	Zita Elisabetta	SI	
8	MARTELLOZZO	Piero Giorgio		SI
9	COLOMBO	Sante		SI
10	CHIAPPA	Davide	SI	
11	SERATO	Maria Luisa	SI	
12	NEGRI	Carla	SI	
13	MELLA	Dario	SI	
14	CURIONI	Giovanni	SI	
15	CARCANO	Raffaele	SI	
16	CELESTE	Alfredo	SI	
17	STAMPINI	Clemente		SI
		TOTALE N.	14	3

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale Sig. dott. Decio Resse il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. dott. Marco Re assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

A questo punto della seduta entra il Consigliere Stampini, per cui i presenti diventano 16.

Presidente: il punto in discussione riguarda l'approvazione del regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Questo argomento è molto tecnico. E' la ricognizione di una serie di normative ed adempimenti pratici, cercando di raggruppare le norme in un regolamento, che consenta di far funzionare questo servizio. In sintesi ci sono delle norme di legge, che vengono recepite, ci sono degli aspetti che attengono a delle procedure inerenti alle istanze e richieste, che vengono presentate dai cittadini per le quali rispetto alla precedente regolamentazione si è cercato di snellire la procedura. Il documento in approvazione rproduce la normativa riguardante anche la determinazione delle tariffe. Questo credo che non sia una cosa estremamente positiva, perchè il dare la possibilità di determinarle con atto separato, avrebbe consentito un maggior aggiornamento anche nelle situazione concreta. Comunque questo dice la legge, questo noi facciamo.

La novità più significativa che introduce la legge e che noi recepiamo, è quella di prevedere, in attuazione a questo regolamento un piano che deve essere effettuato direttamente dalla Giunta, nel quale vengono individuate, gli ambiti del territorio nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterni e gli impianti delle pubbliche affissioni e cioè negli spazi da attribuire alla comunicazione istituzionale, ed attinente alle comunicazioni che il Comune deve effettuare nell'esercizio della propria attività

Rispetto alla bozza inviata ai capigruppo c'è qualche chiarimento che attiene alla individuazione degli spazi per le affissioni ai partiti politici, gruppi consiliari, ecc.. In tempi passati avevamo fatto delle riunioni per regolamentare la problematica che esplode sempre in periodi caldi e diventa elemento di discussione e di rissa, quando invece in periodi più tranquilli può essere discussa e meglio disciplinata. Nel regolamento abbiamo fissato che le affissioni dei partiti sono gestite direttamente negli appositi spazi attrezzati a bacheche ed assegnate prioritariamente ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e secondariamente ad altri partiti presenti nel territorio.

Nulla vieta però agli altri o a questi gruppi di chiedere anche le affissioni da effettuare negli spazi diversi da quelli predestinati.

Carcano: per gran parte è l'applicazione di normative, o meglio si fa riferimento a normative di più alto livello rispetto al Comune di Sedriano. Nella mia ignoranza nell'argomento credo che sia tutto a posto. In questo caso sono andato a guardare la disponibilità di spazi assegnati alle istituzioni, associazioni, enti, senza scopo di lucro e partiti politici. Vorrei un chiarimento sulla questione partiti politici e poi vorrei fare una perorazione in merito all'utilizzo delle bacheche da parte dell'Amministrazione. Nel primo caso vorrei capire, visto che si fa riferimento a Consiglieri Comunali, o raggruppamenti, i quali non sono sempre allineati con i partiti esistenti in Consiglio Comunale. Di partiti ce ne sono due: C.D.U. e Lega, altri non ce ne sono: si fa riferimento ai raggruppamenti. Poi ci sono dei gruppi consiliari che fanno riferimento, e faranno riferimento anche in futuro, a più partiti: sarebbe meglio fissare una ripartizione tra gruppi, e, partiti a parte, per evitare confusione in materia.

Sulle istituzioni vorrei che fosse dato risalto a una comunicazione istituzionale a sfondo sociale più che a scopo burocratico. Il Comune di Sedriano vede, a mio modo di vedere, le istituzioni tutte in generale, considerando tutte le Associazioni e quant'altro anche se con una partecipazione abbastanza bassa. Sarebbe il caso di propagandare quelle iniziative che sono, diciamo, collaterali alle attività istituzionali, come i momenti sociali e propositivi che vengono avanzati dal Comune, vuoi Commissioni aperte, piuttosto che...., che conferenze organizzate dallo stesso.

Presidente: nel regolamento c'è scritto: "Le affissioni dei partiti politici sono gestiti negli appositi spazi attrezzati i quali verranno prioritariamente assegnati ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e secondariamente ai partiti presenti sul territorio".

Carcano: facciamo un esempio: tu dai la bacheca al Polo per Sedriano perchè è presente in Consiglio Comunale, o Progresso e Solidarietà, in subordine c'è la possibilità della bacheca per Forza Italia, ecc.

Presidente: secondo me ci stanno tutti quanti. In questa fase era opportuno dare delle priorità di questo tipo, in una seconda si può vedere come regolamentare in termini di numeri, costo, ecc..

Mella: un chiarimento. L'art. 36 alla voce riduzioni cita testualmente che hanno diritto a riduzione una serie di gruppi raffigurabili come gruppi politici, religiosi, di volontariato, ecc.. Sotto c'è un integrazione che dice: "Nel caso queste affissioni non siano associate a sponsorizzazioni di ditte partecipanti alla stesura del manifesto, di banche, ecc... l'affissione deve essere tenuta gratuita", ho interpretato bene?

Carcano: la mia interpretazione è questa: tu paghi il 50%, a meno che non metti la pubblicità di una ditta, banca, ecc....

Mella: ho capito l'esatto contrario. Qui c'è scritto: "Per i soggetti su indicati l'imposta non è dovuta salvo che la pubblicità realizzata comprenda l'indicazione di chi ha realizzato.....".

Presidente: possiamo precisarlo meglio. Si può mettere: "Per i soggetti su indicati l'imposta non è dovuta nella misura sopra indicata, quindi si intende ridotta del 50%.

Mella: basterebbe togliere "imposta" e mettere "riduzione". Si legge quindi: "Per i soggetti su indicati la riduzione non è possibile qualora .....".

Presidente: la proposta di modifica è questa: **"Per i soggetti su indicati la riduzione è consentita salvo che la pubblicità realizzata comprenda oltre ai messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma, anche l'indicazione di persone ditte e società che hanno contribuito alle organizzazioni delle manifestazioni stesse".**

Celeste: l'art. 15 parla di sanzioni amministrative. Una proposta: perchè sempre la polizia municipale, per redigere i rapporti, ecc.. Ho visto in questi ultimi periodi, e di questo faccio una piccola parentesi che la polizia municipale è già operativa per fare gli accertamenti ed irrogare delle sanzioni ..... Ne parlerò col Sindaco per capire se c'è un momento notevole di verbalizzazioni di multe, verbali, ecc.. Riceviamo tantissime lamentele per la grande severità riguardante l'applicazione della legge. Vorrei capire se in un confronto con gli anni precedenti si è avuto un incremento notevole. Se c'è questo incremento, chiedo perchè.

Parlavo della polizia municipale perchè è già sotto organico e deve fare un sacco di cose. Direi perchè non possiamo usare l'Associazione Pensionati? Ritengo che è una sciocchezza verificare se c'è un'affissione fuori posto. Questa è una proposta che deve essere valutata successivamente, per poi passarla all'organo di polizia che farà l'accertamento e la verbalizzazione.

Presidente: noi abbiamo avuto delle esperienze negative. Succede che quando sia un cittadino a verificare un comportamento illecito, su tale testimonianza non è possibile attivare l'accertamento dei vigili.

Questa è una logica, a cui abbiamo già accennato in tempi passati. La volontà di questo regolamento, previa adozione del relativo capitolato d'appalto, è di provare ad appaltare il servizio. Quindi è chiaro che, poi, questa fase venga fatta da un terzo.

Celeste: sempre l'art. 15 parla di mezzi pubblicitari esposti abusivamente. Per mezzi pubblicitari si intendono i mezzi mobili? Allora se sono sequestrati vorrei chiedere se è già stata prevista la possibilità del luogo dove tenerli e fare la convenzione.

Un'ultima considerazione. Ho visto che è riportato di allargare l'affissione non solo ai partiti rappresentati in Consiglio, ma anche ad altre forze presenti sulla scena cittadina. L'ultimissima cosa, la faccio in forma di raccomandazione: laddove è prevista la possibilità per gli organi istituzionali, nella fattispecie per il Comune, di utilizzare la pubblicità, la diffusione e la relativa pubblicizzazione di quanto occorre al Comune, una raccomandazione, ma vedo che questa Giunta non l'ha fatta e non la farà. Eventuali manifesti di natura politica, di risposta, di replica, ecc., non rientrino necessariamente in questa situazione.

Stampini: innanzitutto volevo scusarmi per il ritardo. Ci tenevo a venire questa sera perchè nell'ultimo Consiglio Comunale avevo abbandonato questo tavolo e ci tenevo a far capire che sono qui seduto e volevo farlo oggi; magari non aspettando i prossimi due mesi, considerato che i consigli comunali non vengono convocati regolarmente

Presidente: abbiamo un verbale di seduta preliminare nel quale riportiamo tutte queste considerazioni anche oltre; il che potrebbe essere accettabile da chi viene a sentirci. Sono disponibilissimo ad ascoltarti, a questo punto però chiederei di concludere l'ordine del giorno.

Esaurita la discussione il Presidente mette in votazione l'argomento in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs 507/93 intestato "Revisione ed Armonizzazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Provincie, nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre '92, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale" ha ridisciplinato i tributi comunali minori;

Che per quanto attiene all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, le norme disciplinanti il tributo, sono impresse negli artt. 1 e seguenti sino all'art. 37;

Preso atto che gli art. 3 e 36 del D.Lgs 507/93 dispongono l'adozione da parte dei Comuni di apposito regolamento per:

a) l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
b) disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e stabilire limitazioni e divieti per particolari fasce pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;
c) disciplinare il servizio delle pubbliche affissioni;

d) determinare tipologia e quantità degli impianti oltre che stabilire le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti predetti;
e) determinare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, la ripartizione della superficie degli impianti pubblici;
f) definire le modalità di applicazione in questo Comune delle altre norme del suddetto decreto che fanno rinvio al regolamento.

Rilevato che per la disciplina della pubblicità in vista delle strade e sui veicoli il Comune deve osservare, oltre che le norme del D.Lgs 507/93 , quelle previste:
- dall'art. 23 del nuovo codice della strada, emanate con il D.Lgs. 285/92, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 306/93;
- dagli articoli dal 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Considerata pertanto la necessità di coordinare le norme di attuazione delle due discipline, in un unico testo regolamentare e unitario che disciplini in modo organico la materia e costituisca uno strumento operativo del Comune in questo settore;

Preso atto delle norme regolamentari approntate e disciplinanti la materia secondo le disposizioni sopracitate, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze - Direzione per la Fiscalità Locale - con le circolari n. 1 del 15 gennaio 1994 e n. 13/E del 25 marzo 1994;

Atteso che il regolamento approntato ed in approvazione, è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare Consultiva al Decentramento in data 20 gennaio 1996;

Attesi i disposti dell'art. 32 - 2° comma - della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità espressi a' termini dell'art. 53 della legge 142/90 resi dal Responsabile Tecnico, di Ragioneria e dal Segretario Comunale;

Omessa l'attestazione di copertura finanziaria, di cui all'art. 55 - 5° comma - stessa legge in quanto non dovuta in assenza di ipotesi di spesa;

Accertato che al momento della votazione risultano presenti in aula i Consiglieri: Re, Santambrogio, Oldani, Piscitello, Carrettoni, Grassi, Luraghi, Martellozzo, Colombo, Chiappa, Serato, Mella, Curioni, Carcano e Celeste, Stampini;

A seguito di apposita votazione espressa in forma palese, il cui esito viene proclamato dal Presidente nei termini che seguono :

- Consiglieri presenti	n.	16;
- Consiglieri astenuti	n.	1 (Stampini);
- Consiglieri votanti	n.	15;
- Voti favorevoli	n.	15;
- Voti contrari	n.	0;

DELIBERA

1°) Di approvare la premessa narrativa, che qui si intende integralmente trascritta;
2°) Di approvare, così come approva, il Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nel testo che viene allegato composto da n. 51 articoli e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

COMUNE DI SEDRIANO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

CODICE FISCALE: 86003630158
PARTITA IVA: 06181210155

UFFICIO SEGRETERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 142 dell'8 Giugno 1990;
Preso atto della regolarità del provvedimento istruttorio della proposta riguardante:

Approvazione regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Visto il parere tecnico **favorevole** espresso dal Responsabile del Settore Polizia Municipale;
Visto il parere tecnico **favorevole** espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
Visto il parere contabile **favorevole**, espresso dal funzionario Responsabile del Settore Finanziario;
Esprimo parere **favorevole/**~~contrario~~ di legittimità, nei limiti della mia competenza, sulla proposta di che trattasi;
Viene omessa l'attestazione di copertura finanziaria, in quanto nella proposta in argomento non viene evidenziato alcun onere a carico del bilancio comunale.

MOTIVAZIONE EVENTUALE PARERE CONTRARIO:

Sedriano, lì 31 gennaio 1996

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(dott. Dario Resse)

Proposta approvata dal C.C. nella seduta del 31/01/96 alla quale è stato attribuito il N. 3 di deliberazione e parere N. 3 del 31 gennaio 1996.

COMUNE DI SEDRIANO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE N. 3

ALLEGATO ALLA DELIBERA ~~G.C./~~ C.C. N. 3 DEL 31-1-96

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 - 1° comma - della legge 142/90 si esprime parere favorevole, in merito alla deliberazione avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni"

da sottoporre all'esame della ~~GC/~~CC nella seduta del 31.1.1996.

L'orientato parere riflette la rispondenza della proposta alle norme dell'ordinamento,come previste dal DLGS 507/93,emanate in attuazione ai disposti dell'art.4 della legge 23.10.1992 n.421, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze con le circolari n.1/94 e 13E/94.

Si omette l'attestazione di copertura finanziaria in quanto non dovuta nell'assenza di interventi di spesa.

Sedriano,lì 29.1.1996

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

COMUNE DI SEDRIANO - (Prov. di Milano)

everchi 50-406

COMUNE DI SEDRIANO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

Li .....

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N 3 del 31-1-96

UFFICIO TRIBUTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 - comma 1° - della legge 142/90 si esprime parere tecnico favorevole, in merito alla deliberazione avente per oggetto:

"Approvazione regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

essendo la proposta istruita nell'ambito delle norme del Dlgs. 15.11.93 n.507 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sedriano, 29.1.96

COMUNE DI SEDRIANO (Prov. di Milano)

COMUNE DI SEDRIANO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

Li .....

Allegato alla delibera di C.C. n. 3 del 31-1-96

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - COMMERCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 - comma 1 - della legge 142/90 si esprime parere FAVOREVOLE sulla deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

da sottoporre all'esame del C.C. nella seduta del
sulla regolarità tecnica relativa alle funzioni proprie del settore.

Sedriano, lì 30.1.96

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Rag.Walter Colombini)

COMUNE DI SEDRIANO (Prov. di Milano) POLIZIA MUNICIPALE

evarchi 50-406

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to dott. Marco Re

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Decio Resse

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 16 FEB. 1996

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che questa deliberazione sarà affissa in copia all'albo comunale il giorno .....

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della Legge 142 dell'8 Giugno 1990,

essendo stato inviato al CO.RE.CO. in data ..... con nota N. .....

e non avendo formulato nessun rilievo l'organo di controllo nei 20 giorni successivi.

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

C O M U N E D I S E D R I A N O

Provincia di Milano

Approvato con deliberazione
C. C.
n° 3 in data 31-1-96

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

C A P O I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Capo I disciplina l'effettuazione della pubblicità esterna e della pubbliche affissioni sul territorio comunale.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio Comunale, tenuto conto di quanto stabilito:

a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

d) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;

f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

g) dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175;

h) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 3 - Autorizzazione all'installazione

L'installazione di impianti o di altri mezzi pubblicitari, l'effettuazione di altre forme di propaganda e le affissioni, sono soggette ad autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco o suo delegato, su richiesta dell'interessato.

L'autorizzazione per le affissioni è espressa tramite l'apposizione di apposito timbro, sul materiale da affiggere, da parte dell'Ufficio Affissioni.

Art. 4 - Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nel centro abitato è di competenza Comunale, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è provinciale, regionale o statale.

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale competente, in originale e copia, allegando:

* - una auto-attestazione, ai sensi della legge 15/68, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

* - un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

* - il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada se questa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento del protocollo comunale.

Il funzionario responsabile del procedimento autorizzativo istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici dalle unità interne ed entro 30 giorni dalla presentazione dispone la concessione od il diniego dell'autorizzazione.

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere alla installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico, nell'ambito di zone sottoposte a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, o su immobili o in luoghi di interesse storico ed artistico. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è di 60 giorni.

La presentazione della domanda ed il suo accoglimento sono esaustivi dell'obbligo di presentazione della comunicazione di cui al 1 comma dell'art. 8 del D.Lgs. 507/93.

Nell'atto di autorizzazione sono indicati:

- la durata dell'autorizzazione;
- l'eventuale concessione o autorizzazione OSAP;
- le condizioni alle quali è subordinato il provvedimento;
- le condizioni che portano alla decadenza o revoca del provvedimento;
- l'espressa riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'autorizzazione, come non assume nessuna responsabilità per eventuali danni a terzi derivanti dall'installazione del materiale pubblicitario.

Art. 5 - Installazione fuori dal centro abitato su strade non comunali

Il posizionamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, lungo strade di proprietà non comunale, è disciplinato dall'art. 53 del regolamento di esecuzione del vigente codice della strada.

Art. 6 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate in:

a) - pubblicità ordinaria:

b) - pubblicità effettuata con veicoli:

c) - pubblicità effettuata con pannelli luminosi:

d) - pubblicità effettuata con proiezioni;

e) - pubblicità varia;

f) - pubblicità sanitaria.

La **pubblicità ordinaria** è effettuata mediante insegna, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo come appresso indicato e non previsto dai successivi commi.

* - E' da considerarsi "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

* - Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi: esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

* - Si considera " locandina e stendardo " l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

* - E' compresa nella " pubblicità ordinaria " la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi. A tal fine si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso nè di luce propria nè per luce indiretta.

La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

* - pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno od all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli":

* - pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita " pubblicità con veicoli d'impresa ".

* - Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento di attuazione del Codice della Strada.

La **pubblicità con pannelli luminosi** è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa con la differenziazione tariffaria stabilita nel Capo IV.

E' compresa fra la **pubblicità con proiezioni** la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

La **pubblicità varia** comprende:

* - la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita " pubblicità con striscioni ":

* - la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita " pubblicità su aeromobili ":

* - la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita " pubblicità con palloni frenati ":

* - la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito " pubblicità in forma ambulante":

* - la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili. definita " pubblicità fonica ".

La pubblicità sanitaria concerne l'esercizio delle professioni sanitarie ed ausiliarie ed è consentita solo mediante targhe ed inserzioni sugli elenchi telefonici.

Art. 7 - Pubblicità sanitaria.

Ai sensi della Legge 5 febbraio 1992. n. 175. le targhe e le inserzioni possono contenere solo le seguenti indicazioni:

* - nome. cognome. numero telefonico. orario delle visite o apertura al pubblico:

* - titoli di studio. accademici. di specializzazione e carriera. senza abbreviazioni.

L' autorizzazione è rilasciata dietro richiesta inoltrata attraverso l'ordine o collegio professionale competente.

Art. 8 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del regolamento di attuazione del Codice della Strada con l'osservanza di quanto stabilito dal successivo art. 9 del presente regolamento.

Le sorgenti luminose. i cartelli e gli atri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati. lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione. devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del regolamento di attuazione del Codice della Strada.

L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 6 all'interno dei centi abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti. limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati. sugli edifici. in corrispondenza di accessi pubblici e privati. sono collocati in osservanza all'art. 9 del regolamento OSAP. mentre ai margini delle strade e dei marciapiedi sono collocati a mt. 1.5 dalla quota del marciapiedi o della strada.

Art. 9 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.

L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati è soggetta alle condizioni. limitazioni e prescrizioni previste dall'art. 23 del Codice della Strada e dalle modalità di attuazione stabilite dal regolamento di attuazione.

All'interno del centro abitato. delimitato ai sensi dell'art. 4 del vigente Codice della Strada. si osservano le disposizioni di cui al piano generale degli impianti pubblicitari.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è disciplinato dall'art. 51 del regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali. semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23. comma 1. del Codice della Strada.

La dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq 4: per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 12.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

L'installazione dal limite della carreggiata è regolata dall'art. 9 del vigente regolamento OSAP.

Art. 10 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità ed affissioni.

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali. paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli. affissioni ed altri mezzi pubblicitari se non con il consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939. n. 1497.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta dei cimiteri, degli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare cartelli, affissioni ed altri mezzi di pubblicità.

Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

In conformità di quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonchè sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada, secondo le norme di attuazione stabilite dal regolamento di attuazione.

Nei luoghi e sugli edifici di cui al 2° comma non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non in osservanza all'art. 9 del vigente regolamento OSAP.

Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

E' vietata ogni forma di affissione fuori degli spazi predisposti dal Comune salvo il disposto dell'art. 7, 3° comma, del vigente regolamento comunale OSAP.

Art. 11 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a - verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b - effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c - adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d - provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

e - ogni cartello o mezzo pubblicitario riportare i seguenti dati:

- nome titolare

- numero autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonchè di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte del Comune.

Art. 12 - Obblighi dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

L'ufficio incaricato alla gestione delle autorizzazioni è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, in ordine cronologico del rilascio dell'autorizzazione con la descrizione sommaria del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato e l'ubicazione.

Art. 13 - Decadenza dell'autorizzazione.

Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'autorizzazione;

- la violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico;

- il mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità o affissioni.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione.

Il Sindaco in ogni momento può revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà l'imposta già pagata per il periodo mancante a completamento dell'anno. senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 15 - Sanzioni amministrative.

Il Comune vigila, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

Per l'accertamento, la contestazione e l'oblazione delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 689/81.

Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazione alle installazioni degli impianti, se non diversamente sanzionate da diverse disposizioni di legge, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d' ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle sopratasse e, se dovuti, degli interessi.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle sopratasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita dall'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento ed integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

CAPO II

Piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 16 - Criteri generali.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e dall'art. 51, 6° comma, del regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 6, commi 2, 4, 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 18.

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.

Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi tributi, urbanistica, viabilità e della Polizia Municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio successivo, per effetto delle variazioni contenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 17 - La pubblicità esterna.

Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 10 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari nei luoghi e sugli edifici di cui al 2° comma dello stesso articolo. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, i luoghi e gli edifici in cui l'installazione non è consentita.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservando quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 9, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di interesse pubblico, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è vietato od è soggetto a particolari condizioni e limitazioni delle dimensioni e dei mezzi.

Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzati dal Comune previo nulla osta dell'ente proprietario:

a) - le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 9; per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

b) - le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;

c) - le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

Il piano comprende:

a) - gli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree

attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune. pubblici o aperti al pubblico. nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno:

b) -luoghi pubblici o aperti al pubblico. di proprietà o gestione privata. nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla lettera a);

c) -la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione. in condizioni di sicurezza per i terzi. di striscioni. locandine. stendardi. festoni di bandierine e simili.

Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali. aree. edifici. impianti. opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso. a qualsiasi titolo. al Comune. l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione stabiliti dal regolamento OSAP.

Art. 18 - Impianti di pubbliche affissioni.

La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507. la popolazione. nell'ultimo anno precedente quello in corso. era costituita da n. 9236 abitanti. la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 400 massimi. proporzionata al predetto numero di abitanti e. comunque. non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni. sopra determinata. è ripartita come appresso:

a) = mq. 70 è destinata alle affissioni di natura istituzionale sociale. funeraria o comunque priva di rilevanza econmica. effettuate dal servizio comunale:

b) = mq. 300 è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale:

L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni i cui all'art. 9 del presente regolamento.

Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3:

b) l'ubicazione:

c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4:

d) la dimensione ed il numero dei fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;

e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio. circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette. convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

c) = mq. 30 è destinata ad affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati. comunque diversi dal concessionario del servizio. ove lo stesso sia appaltato e riferentesi alla cessione di beni. servizi e prestazioni a richiesta.

Le affissioni dei partiti politici sono gestite direttamente negli appositi spazi attrezzati. i quali verranno prioritariamente assegnati ai Partiti o Gruppi Politici rappresentati in Consiglio Comunale e secondariamente ad altri partiti presenti sul territorio.

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

a) vetrine per l'esposizione di manifesti:

b) stendardi porta manifesti:

c) poster per l'affissione di manifesti:

d) tabelloni ed altre strutture mono. bifacciali o plurifacciali. realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti:

e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate. ricavate da muri di recinzione. di sostegno. da strutture appositamente predisposte per questo servizio:

f) da armature. steccate. ponteggi. schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico. per qualunque motivo costruiti:

g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio. tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Tutti gli impianti hanno. di regola. dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca. in alto o sul lato destro. una targhetta con l'indicazione " Comune di Sedriano - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dello impianto.

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 10 del presente regolamento.

C A P O III

Disciplina generale del tributo.

Art. 19 - Applicazione dell'imposta e del diritto.

In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507. e del presente regolamento. la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto. dovuti al Comune.

Art. 20 - Classificazione del Comune.

La popolazione risultante dal penultimo anno precedente a quello di adozione del presente regolamento e dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. è costituita da n. 9236 abitanti. pertanto il Comune è classificato. in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507. di classe V.

Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma. che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune. la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e. contestualmente. dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 21 - Determinazione tariffe.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto. si intendono prorogate di anno in anno.

Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507. le tariffe per l'anno 1994 sono state approvate con delibera n. 110 del 15.2.1994.

Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario Responsabile del Ufficio Tributi al Ministero delle Finanze. Direzione centrale per la fiscalità locale. entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 22 - Categoria delle località.

Le località dell'intero territorio comunale sono classificate in unica categoria ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

C A P O IV

Imposta sulla pubblicità

Art. 23 - Presupposto dell'imposta.

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione de beni e servizi di qualsiasi natura:

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato:

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 24 - Soggetto passivo.

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità. delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta. accessori e spese.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario. installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo. l'ufficio comunale notifica l'avviso di accertamento. di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo. esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta. accessori e spese.

Art. 25 - Applicazione dell'imposta.

L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario. indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Le iscrizioni pubblicitarie. espresse anche in forma simbolica. non collocate su struttura appropriata. sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate. per eccesso. al metro quadrato e le frazioni di esso. oltre il primo. a mezzo metro quadrato.

L'imposta non si applica per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine. i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo. purchè collocati in connessione fra loro. senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel suo insieme lo stesso messaggio od a accrescerne l'efficacia. sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione del timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

L'imposta per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su impianti adibiti alla esposizione di tali mezzi, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili; le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

Salvo diverse disposizioni l'imposta per la pubblicità è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria per ogni impianto.

Art. 26 - Dichiarazione.

Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 4 del presente regolamento, l'obbligo della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93 si intende assolto.

La dichiarazione deve essere invece presentata nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni senza spese per l'utente.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha validità anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta mediante il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

Nei casi in cui sia richiesta l'autorizzazione o sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 6, commi 2,3 e 4 del presente regolamento, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 6 si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 27 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.

Entro due anni dalla data in cui è stata ottenuta l'autorizzazione o presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Nell'avviso devono inoltre essere precisate:

- l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
- il responsabile del procedimento se diverso dal Responsabile del Ufficio Tributi;
- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione dell'imposta o suo delegato, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 28 - Pagamento dell'imposta.

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune od al concessionario del Comune. L'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 26. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato il modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento del rilascio dell'autorizzazione.

L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento potrà essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

Art. 29 - Pubblicità ordinaria.

L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento, si applica in misura di L. 16.000 per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 25.

Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione la tariffa di L. 1.600 al mq., pari a un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 25 nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

a) compresa fra mq. 5,5 e mq 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento:

b) superiore a mq. 8.5 la tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 25.

Art. 30 - Pubblicità con veicoli.

L' imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 6, comma terzo, 1°* del regolamento, si applica in misura di L. 16.000 per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 25.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 29, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale normativa previste.

Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti a uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 31 - Pubblicità con veicoli d'impresa.

L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà o adibiti ai trasporti per conto della stessa, come definiti dall'art. 6, comma 3, 2°*, è dovuta per anno solare:

- al Comune dove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza:

- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i suddetti veicoli:

- secondo le seguenti tariffe:

  a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. L. 144.000

  b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg L. 96.000

  c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie L. 48.000

Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 32 - Pubblicità con pannelli luminosi.

L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 6, comma quarto del regolamento si applica in misura di L. 64.000 per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all' art. 25.

Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione di mese una tariffa di L. 6.400 al mq., pari a un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 33 - Pubblicità con proiezioni.

L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 6. quinto comma. del regolamento. effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico. si applica secondo le seguenti tariffe. determinate per giorno indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. in base alle seguenti tariffe:

- per ogni giorno e per i primi 30 giorni L. 4.000

- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di L. 2.000

Art. 34 - Pubblicità varia.

Per la pubblicità effettuata:

a) con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione. l 'imposta di L. 16.000. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 25 del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alle dimensioni del mezzo pubblicitario:

b) da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione. per ciascun aeromobile indipendentemente dai soggetti pubblicizzati. l' imposta di L. 96.000:

c) con palloni frenati o simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo. indipendentemente dai soggetti pubblicizzati. l'imposta di L. 48.000:

d) in forma ambulante mediante distribuzione. a mezzo di persone o veicoli. di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta. per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione. indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. l'imposta di L. 4.000:

e) a mezzo di amplificatori e simili è dovuta. per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. l'imposta di L. 12.000.

Art. 35 - Pubblicità sanitaria.

Per la pubblicità sanitaria di cui all'art. 6. 7° comma. la tariffa è determinata come per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 29 del presente regolamento.

Art. 36 - Riduzioni.

La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 23 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro:

b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Per i soggetti suindicati la riduzione è consentita salvo che la pubblicità realizzata comprenda, oltre ai messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte, e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 23, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza riduzione.

I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella domanda di autorizzazione o nella dichiarazione di cui all'art. 26, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dello interessato autenticata dal Responsabile Ufficio Tributi o suo delegato. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia. la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella domanda di autorizzazione o nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 37 - Esenzioni.

Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico:

   1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

   2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di mq;

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente

all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio: le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio. limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie. degli aerei. delle navi. esclusa quella effettuata sui veicoli di cui all'art. 30 del regolamento e soggetta all'imposta;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati. associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

i) le insegne. le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento. di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie. salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali. di pubblica sicurezza. di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti all'entrata in vigore del presente regolamento. a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati. prima di effettuarne l'esposizione. La mancata esposizione dei documenti suddetti nei termini stabiliti. comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

C A P O V

Diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 38 - Finalità del servizio.

Il Comune. a mezzo del servizio pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati. di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali. sociali o comunque prive di rilevanza economica e. nella misura prevista dall'art. 18. di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

I manifesti aventi finalità istituzionali. sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e. di norma. quelli per i quali l'affissione richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 42 e 43 del presente regolamento.

La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 18. comma 3. lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.

I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 18, comma 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al 3° comma del precedente art. 29.

Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere la Giunta, su proposta dell'incaricato dell'ufficio affissioni, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti dall'art. 18, 3 comma. Alla scadenza del periodo di deroga, qualora siano confermate le eccedenze che hanno motivato la deroga, il Responsabile del servizio propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 39 - Prenotazioni e registrazioni.

L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene la commissione all'ufficio comunale preposto al servizio, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie allo stesso relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. L'incaricato del servizio tiene direttamente il Registro, ed il Funzionario, di cui all'art. 45, deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 40 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.

I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno cinque giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato:

b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dei quali ciascuno è costituito. lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 39.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale delle affissioni entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stesse previsti. L' annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale affissioni provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 15 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga chiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto.

Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti a quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 15 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

Nel caso di annullamento di affissione da parte del committente, prima che questa sia eseguita, verrà trattenuto il 50% del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell' avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 15 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

a) le tariffe del servizio;

b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Art. 41 - Tariffe e misure.

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto da chi richiede il servizio, in solido con colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

* - per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100:

  - per i primi 10 giorni L. 2.000

  - per periodi successivi di 5 gg. o frazione L. 600

* - per commissioni inferiori a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%:

* - per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%:

* - per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%:

* - per le affissioni per il giorno in cui è stato consegnato il materiale o entro due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della maggiorazione corrisponde al diritto totale dovuto.

Art. 42 - Riduzioni.

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà :

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 43

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbi scopo di lucro:

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza:

e) per gli annunci mortuari.

Per i soggetti suindicati l'imposta non è dovuta salvo che la pubblicità realizzata comprenda, oltre ai messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte, e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 23, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza riduzione.

I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 36.

I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 36.

Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza ai sensi del comma 1 (5*) dell'art. 41.

Art. 43 - Esenzioni.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività e le funzioni istituzionali del Comune, da esso svolti in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle provincie in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e alle funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statuarie, le disposizioni

regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 18 giugno 1990, n. 142.

Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

C A P O V I

Disposizioni finali

Art. 44 - Gestione del servizio.

La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 45 - Funzionario Responsabile.

In caso di gestione diretta, le funzioni e i poteri, per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al presente regolamento, sono attribuite al Responsabile Finanza Tributi o suo delegato. In caso di gestione in concessione dette attribuzioni spettano al concessionario.

Le funzioni di vigilanza, controllo o rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità, di cui al Capo I, sono attribuite al Responsabile Settore Polizia Municipale o suo delegato.

Art. 46 - Sanzioni tributarie.

Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 26 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa e diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati: sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 47 - Interessi.

Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per i diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

Le somme dovute al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 48 - Contenzioso.

La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonchè delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dello art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

Art. 49 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972.

Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e del diritto dovuti ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1072, n. 639, entro il temine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando l'apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 23 del predetto decreto.

Art. 50 - Pubblicità iniziata nel 1993.

La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, è prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito al precedente art. 26.

Art. 51 - Entrata in vigore del regolamento e disciplina transitoria.

In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507, il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e l'esecutività. a norma di legge. della relativa deliberazione.

Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- dall 'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992. n. 285. modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992. n. 495;
- dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme in materia precedentemente vigenti in ambito comunale.